



ASSOCIAZIONE AMICI
SCUOLA BONETTI
MILANO

Via Tajani 12 – 20133 Milano

www.amiciscuolssbonetti.it – info@amiciscuolabonetti.it

c.f. 97134200159

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1) E' costituita l'Associazione AMICI DELLA SCUOLA "BONETTI"

Art. 2) Essa ha sede in Milano, Via Tajani n. 12.

Art. 3) L'associazione ha lo scopo di promuovere ed organizzare attività sportive, ricreative, culturali in ambito scolastico ed extrascolastico; promuovere e sostenere a favore degli alunni della scuola Elementare Bonetti attività scolastiche integrative, preventivamente deliberate dal Collegio Docenti ed approvate dal Consiglio di Circolo; provvedere alla raccolta ed alla gestione di fondi necessari a sostenere dette attività.

L'associazione non ha fini di lucro.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4) Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio ;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art.5) L'esercizio finanziario chiude al 31 agosto di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro lo stesso termine il bilancio preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art. 6) Sono soci ordinari i genitori degli alunni della scuola elementare Bonetti , la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto della domanda, la quota di

associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 7) Sono soci sostenitori le persone, non genitori degli alunni della scuola elementare Bonetti , la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 8) Ove uno dei due genitori sia stato accettato quale socio ordinario, l'altro potrà essere accettato sempre quale socio ordinario, versando la quota stabilita.

Art .9) Il socio ordinario, il cui figlio o i cui figli cessassero, per qualunque motivo, di essere alunni della scuola elementare Bonetti , potrà diventare socio sostenitore.

Art. 10) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 11) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non superiore a 15, in parte di diritto ed in parte eletti dall'Assemblea dei Soci, per la durata di 2 anni.

Sono membri di diritto, i genitori di alunni della Scuola Bonetti membri del Consiglio di Circolo di cui fa parte la Scuola Elementare Bonetti , un docente della Scuola Bonetti nominato dal Collegio Docenti della Scuola Elementare Bonetti ed il Dirigente del Circolo Didattico. L'Assemblea dei Soci provvederà inoltre ad eleggere 8 membri che completeranno il Consiglio Direttivo.

In ogni caso almeno i tre quinti dei membri elettivi dovranno essere scelti tra i soci ordinari.

Art. 12) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Tali cariche possono essere ricoperte solo da soci ordinari e sono incompatibili con qualsiasi carica all'interno degli Organi Collegiali del Circolo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 13) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per quanto concerne le deliberazioni aventi ad oggetto le attività integrative scolastiche, per la loro validità è necessario anche il voto favorevole della maggioranza dei membri elettivi.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano fra i membri elettivi, soci ordinari.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione alla Assemblea, compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 15) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 16) I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio sostenitore e mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per quanto concerne i soci ordinari la comunicazione scritta potrà essere inserita nel diario dei figli-alunni.

L'Assemblea deve essere convocata in Milano presso la scuola Bonetti; solo in caso di oggettiva indisponibilità della sede sopra indicata potrà essere convocata altrove.

Art. 17) L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per Statuto.

Le delibere concernenti il finanziamento delle attività scolastiche integrative dovranno essere preventivamente deliberate dal Collegio Docenti ed approvate dal Consiglio di Circolo. Al finanziamento delle attività scolastiche integrative dovranno essere destinate tutte le entrate derivanti dalle quote di iscrizione dei soci ordinari, nonché almeno la metà del ricavato dalla organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse al netto delle spese.

Art.18) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

La delega deve essere scritta e ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Per quanto concerne le delibere relative al finanziamento delle attività integrative scolastiche hanno diritto di voto solo i soci ordinari e non è ammessa delega.

Art. 19) L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente, che potrà essere scelto solo tra i soci ordinari e non dovrà essere membro di Organi Collegiali elettivi.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 20) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 Codice Civile.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 21) La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci. Almeno due membri devono essere soci ordinari.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Nessun compenso è dovuto ai Revisori.

SCIOGLIMENTO

Art. 22) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dai soci ordinari dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla evoluzione del patrimonio.

CONTROVERSIE

Art.23) Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Milano, 20 ottobre 2008